

Diritto penale (de)privato.

di **Michele Passione**

1. Per ragioni di tempo e di spazio le riflessioni che seguono verranno necessariamente contenute, non potendomi soffermare con la dovuta attenzione sull'intero articolato che, per quanto consti di otto disposizioni (l'ultima – art. 8 – contenente l'immane clausola di invarianza finanziaria), getta il germe di un vero e proprio *vulnus* a capisaldi sostanziali, processuali e costituzionali; queste brevi note integrano dunque quanto sostenuto nel corso dell'audizione svolta in data 12 giugno 2025.¹

2. Il testo dell'art. 577 bis c.p. (art. 1 – Modifiche al codice penale)

In un recente intervento² la Consigliera Di Nicola Travaglini ha evocato con forza la necessità di dare il nome giusto alle cose e ai fenomeni sociali, citando Bourdieu, che disegna un rapporto circolare tra mondo sociale e diritto; giusto, com'è accaduto con la tortura (e su altro versante con la Giustizia riparativa), fenomeni criminali (il primo) e sociali (la seconda), preesistenti alla lettera della legge domestica, che meritavano disciplina e rigore. L'argomento più volte utilizzato per contrastare l'art. 613 bis c.p. ("esiste già una batteria di norme adatte per punire la tortura") non aveva senso, atteso il disvalore dell'unico delitto costituzionalmente necessario³, eppure insussistente sino al 2017, **mentre qui, com'è noto, l'omicidio aggravato consente già la pena perpetua.**

Per contro, non pare inutile ricordare l'arresto (proprio al Senato) del ddl 2005/2020 A.C., che si proponeva (*inter alia*) di estendere le previsioni di cui agli artt. 604 bis e ter c.p. alle ipotesi fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità, fornendo all'interprete una (per vero non limpida) bussola definitoria (art.1) di tali elementi, da utilizzarsi nel perimetro conchiuso di quella abortita novella.

Si è ancora sostenuta l'esigenza di **un'ermeneutica uniforme**, che però, atteso il plateale *vulnus* alla necessaria tassatività del testo, comporterebbe certamente **un'eterogeneità dei fini**⁴, con il mancato riconoscimento del reato di nuovo conio, o col passaggio (frequente) dal formante al deformante. Altro che nomofilachia!

¹ Visionabile su Senato Web Tv

² P. Di Nicola Travaglini, *Il femminicidio esiste ed è un delitto di potere*, in *Sistema Penale*, 2 maggio 2025

³ A. Pugiotto, *Repressione penale della tortura e Costituzione: anatomia di un reato che non c'è*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 17 febbraio 2014

⁴ Sul punto, cfr. D. Pulitanò, *Femminicidio ed ergastolo*, in *Giurisprudenza Penale*, 21 marzo 2025, che ha osservato come "qualora la proposta sul femminicidio divenisse legge,

Del resto, è la stessa Relazione illustrativa del ddl che parla di una “pluralità di evenienze modali e finalistiche” e, quanto all’atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna, di una “condizione **sufficientemente** tipizzata e determinata”.

3. Un avverbio, e tanto basti per la pena fissa, e perpetua.

Risulta altresì incomprensibile l’affermazione fatta altrove dall’audita⁵, secondo la quale ci si trova dinanzi a “una precisa scelta del legislatore, senza che ciò determini alcuna forma discriminatoria rispetto agli uomini, ma, soprattutto, rispetto a persone che subiscono violenza a causa dell’appartenenza ad un determinato gruppo sociale (come, ad esempio, la violenza omofoba o lesbotransfobica), per le quali è doveroso prevedere **una specifica circostanza aggravante** che nomini la matrice di quel delitto fondato sull’odio, come sollecitato anche a livello transnazionale”. **Figli di un Dio minore, si direbbe.**

Ed ancora, **non esiste alcun obbligo internazionale di incriminazione del femminicidio**, meno che mai rinvenibile all’art.4, § 4, della Convenzione di Istanbul, che si limita ad escludere (giustamente) la natura discriminatoria delle “misure specifiche necessarie per prevenire la violenza e proteggere le donne contro la violenza di genere”, o nell’art. 5, § 2, secondo cui “le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per esercitare la debita diligenza nel prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime di atti di violenza commessi da soggetti non statali che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione”, o infine dall’art.12, che disciplina “Obblighi generali”.

Neanche è possibile rinvenire una ragione costituzionalmente imposta di inasprimenti sanzionatori per i reati di violenza contro le donne, dovendosi rifuggire dall’apodittica affermazione⁶ secondo la quale “gli uomini che praticano violenza sulle donne, conosciuti o sconosciuti che siano, a qualsiasi contesto appartengano, hanno un comune denominatore culturale: ritengono il genere femminile utilizzabile e maltrattabile nella certezza della più assoluta omertà, collusione, minimizzazione e normalizzazione di quello che subisce”.⁷

l’interpretazione come titolo autonomo di delitto (figura speciale rispetto all’omicidio) arricchirebbe le possibilità di difesa in punto di dolo: il dolo di femminicidio richiederebbe l’intento di discriminazione verso la persona offesa in quanto donna, o l’intento di reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà, o l’espressione della sua personalità. Prendere sul serio il problema del dolo, arricchito dalla consapevolezza e volontà di discriminare e/o reprimere, potrebbe portare a un’eterogenesi dei fini di una riforma pensata e pubblicizzata in ottica giustizialista”

⁵ P. Di Nicola Travaglini, *cit.*

⁶ P. Di Nicola Travaglini, *cit.*

⁷ L’assunto, lapidario, è stato contestato da A. Matteucci e S. Amato, nell’intervento dal titolo *Alle radici dell’albero storto: dal libro bianco al reato di femminicidio*, pubblicato su *L’Asterisco*, 16 marzo 2025

Però si è costretti ad ammetterlo: “i femminicidi non diminuiranno dando loro un nome, ma esisteranno”⁸, con buona pace del principio di proporzionalità prospettica; si tratta dunque di **una scelta assolutamente ed esclusivamente simbolica**, che nelle stesse affermazioni dei proponenti pone al centro della proposta non la (in)efficacia deterrente della pena, ma la pena stessa (“l’importante è l’ergastolo”).

Del resto, appare significativa la posizione assunta da novantatre docenti (donne) di diritto penale⁹, che pur ribadendo “l’assoluta importanza delle iniziative di contrasto alle violenze contro le donne”, ed anche il ruolo che il diritto può assumere per porre al centro del dibattito e dei processi culturali la necessità di pratiche sociali, hanno stigmatizzato il ricorso ad una carente tecnica di tipizzazione ed alla previsione della pena fissa e perpetua¹⁰.

Quanto al tratto modale della repressione dell’espressione della personalità, in disparte la tautologia del testo (se ti uccido è ovvio che reprimo l’esercizio di diritti o libertà, che allora diventerebbe previsione inutile, come riconosciuto nella stessa scheda di lettura – dossier di accompagnamento, pg. 13), e la necessità di trasformare il giudice in un “palombaro dell’animo umano”¹¹, esso si esporrebbe le donne ad una **sicura vittimizzazione secondaria, costituendo anch’esso oggetto del dolo, da provare**.

Invece, se proprio si volesse allargare il perimetro di tutela oggi prevista dal reato di omicidio si potrebbe al più valorizzare il concetto di discriminazione o di odio della donna, che si manifesti in **un tratto esteriore**, e non solo nell’elemento

⁸ Cfr. P. Di Nicola Travaglini, *cit.*; cfr. anche F. Menditto, *Riflessioni sul delitto di femminicidio*, in *Sistema Penale*, 2 aprile 2025, secondo cui “la previsione di una fattispecie penale autonoma consentirà di nominare un fenomeno radicato e, a tutti gli operatori del diritto e a ogni livello, di riconoscerlo e approfondire le ragioni strutturali della specifica violenza contro le donne”.

⁹ Pubblicata in prima versione su *Sistema Penale*, il 28 maggio 2025

¹⁰ Analogamente, con voci (anche diversamente) contrarie all’introduzione della novella, cfr., *ex multis*, F. Compagna, *Femminicidio, o il diritto penale della propaganda*, in *il Foglio*, 10 marzo 2025; G. Fiandaca, *La bulimia di reati che deresponsabilizza la politica. Cari prof. Di Diritto penale, è ora di protestare contro il delitto di femminicidio*, in *il Foglio*, 13 marzo 2025; M. Donini, *Perché non introdurre un reato di femminicidio che c’è già*, in *Sistema penale*, 18 marzo 2025; V. Mongillo, *Diritto penale e ingegneria simbolica: i limiti della proposta di un nuovo delitto di femminicidio e le esigenze di tutela effettiva*, in *Sistema Penale*, 12 giugno 2025; D. Pulitanò, *Messaggi normativi e messaggi culturali. La discussione sul femminicidio*, in *Sistema Penale*, 21 giugno 2025; M. Pelissero, *Il disegno di legge sul femminicidio: una proposta di puro populismo penale che distoglie dalle vere questioni culturali di genere*, in *Diritto penale e processo*, 5/2025. Con toni più sfumati, cfr. A. Lorenzetti, *Avanti adagio. Quasi indietro. Il “nuovo” reato di femminicidio e i futuri scenari*, in *queste istituzioni*, 4 aprile 2025; G.L. Gatta, *Riformulare il (proposto) reato di femminicidio*, in *Sistema Penale*, 20 giugno 2025

¹¹ A. Pugiotto, *La mimosa all’occhiello del populismo penale*, in *l’Unità*, 14 marzo 2025

soggettivo (che pure va ovviamente accertato, e mai dato per certo), generico o specifico che sia.

Soprattutto, occorrerebbe tener conto che il terreno criminologico e le fonti internazionali valorizzano *contesto* e *genere*, e dunque è ai **motivi di genere** che ci si dovrebbe al più riferire.¹²

Nessun aumento di pena, ma un allargamento di tutela ad ipotesi oggi esposte a letture spesso riduttive.

Resta il fatto che anche il riferimento all’“in quanto donna” non si misura con l’ampia accezione fornita dalla Legge n.164/1982 e dalla lettura costituzionale che richiama il genere (sent.n.143/2024) **in un’accezione più ampia del dato biologico.**

Anche l’insistito richiamo della Senatrice Valente alla Convenzione di Istanbul, ritenuta di ostacolo alle critiche dogmatiche avanzate da più di un audit, dimentica il valore delle quattro P, francamente assente nel testo in discussione.¹³

Come evidenziato dalla maggior parte degli audit (ed anche da chi opera da anni sul versante associativo, a tutela delle donne), **il testo presenta evidenti profili di illegittimità costituzionale, con riferimento ai principi di tassatività e determinatezza** (così, ad esempio, nelle osservazioni trasmesse da ANM e UCPI). Secondo il ddl in esame il femminicidio dovrebbe ricorrere in due casi, alternativi tra loro, quando il fatto di omicidio è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna, o quando esso è commesso per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà, o comunque l’espressione della sua personalità.

Si tratta dunque di due diverse ipotesi, la seconda delle quali evidentemente implicante l’accertamento di un dolo specifico.

Non può “consolare” l’opzione perseguita dai proponenti, se confrontata con le soluzioni adottate in alcuni Paesi¹⁴ (soprattutto latino americani, peraltro afflitti da una piaga sociale e criminale assai più elevata e risalente, che non è affatto calata con l’introduzione del delitto *ad hoc*), che in varie forme sono intervenuti per cercare di tipizzare il reato (per lo più senza alzare le pene) o (come in Belgio) prevedendo ipotesi che abbracciano diverse manifestazioni dell’agito criminale, senza intervenire sulla leva penale. Sul punto, valgano le considerazioni svolte dal Prof. Emanuele Corn, nel corso della sua audizione svoltasi il 20 maggio 2025¹⁵, e

¹² M. Pelissero, *cit.*

¹³ Salvo errori, il delitto di femminicidio costituirebbe la prima ipotesi di reato sessuato, in disparte quanto previsto (per ragioni connesse agli specifici interventi di mutilazione genitale femminili ivi specificati) dall’art. 583 *bis* c.p.

¹⁴ Cfr. *Il reato di femminicidio: un quadro comparato*, Camera dei deputati, Servizio Studi, XIX Legislatura; cfr. E. Corn, *Il femminicidio come fattispecie penale: storia, comparazione, prospettive*, 2017

¹⁵ Visionabile su Senato WebTv

con diversi accenti dalla Prof.ssa Antonella Massaro¹⁶, a tacere di quanto sostenuto dal Prof. Vittorio Manes in data 11 giugno¹⁷.

Infine (per il momento, in un dibattito che merita profonda attenzione e riflessione sulle scelte da compiersi, auspicabilmente evitando contrapposizioni ideologiche che non aiutano a trovare possibili interventi utili al contrasto di un fenomeno certamente allarmante), credo valga la pena riportare qui l'interrogativo posto in dottrina¹⁸: **"è davvero funzionale alla tutela della vittima di sesso femminile una fattispecie che ne consolida lo status di specialità?"**. Con questo interrogativo, evidentemente aperto a ulteriori contributi di riflessione, ma orientato in termini sufficientemente espliciti, l'Autore si misura con le posizioni assunte in campi finitimi da parte del movimento femminista, che pare sensibile all'attrazione del penale quale strumento di tutela di beni giuridici che chiamano in causa il genere¹⁹.

¹⁶ *Ibidem*; la sua relazione, *Riflessioni sul disegno di legge in materia di femminicidio*, è pubblicata su *Sistema Penale*, 25 giugno 2025

¹⁷ L'intervento del Prof. Manes è disponibile a questo link: <https://www.giurisprudenzapenale.com/2025/07/07/sul-disegno-di-legge-avente-ad-oggetto-lintroduzione-del-delitto-di-femminicidio/>

¹⁸ M. Pelissero, *cit.*

¹⁹ Sul punto, cfr. D. Pulitanò, *Messaggi normativi e messaggi culturali*, *cit.*, secondo cui **"la cultura femminista avrebbe buone ragioni per rivendicare orgogliosamente di aver nominato, analizzato e contrastato la violenza di genere, invece di dire che una nuova norma per la prima volta consentirà"**.

Interessante l'analisi proposta da L. Re, *Violenza basata sul genere e "giustizia trasformativa". Un'alternativa al sistema penale?*, in *La Legislazione penale*, 9 luglio 2024. In quel contributo l'Autrice chiama in causa "la storia del femminismo italiano [che] ha conosciuto una critica radicale dell'uso che storicamente il femminismo emancipazionista ha fatto del diritto e, ancor più, del diritto penale", riferendosi ad esempio al Gruppo di rivolta femminile e al femminismo della differenza, segnalando come **"più in generale, in Italia, l'attivismo femminista contro la violenza basata sul genere ha preso le mosse non da istanze punitive, ma dalla valorizzazione della libertà femminile"**, pur dovendosi prendere atto che tuttavia lo Stato ha posto sempre più l'accento sulla risposta penale alla violenza, comportando una biforcazione di atteggiamento anche all'interno del movimento femminista. Quale utile esperienza volta a "spostare l'attenzione dal contrasto ai singoli atti di violenza allo sradicamento della violenza basata sul genere", guardando alla "contestazione delle norme patriarcali che la sostengono", si cita il movimento Ni Una Menos (Non Una di Meno), "molto partecipato dalle donne più giovani, che ha avuto uno sviluppo importante in Italia, giungendo a stilare nel 2017 un Piano femminista contro la violenza femminile sulle donne e la violenza dal basso, che si segnala per un approccio olistico alla violenza basata sul genere. Il piano non solo respinge la scelta di poggiare la prevenzione e la protezione dalla violenza basata sul genere sulla criminalizzazione, ma propone, indicando misure specifiche che non richiedono tempi lunghi, la trasformazione e il rafforzamento del *welfare* nella direzione di prevenire la violenza sul piano educativo, sanitario, delle politiche del lavoro, della casa e del reddito, oltre che su quello culturale e

4. Così riassunta l'analisi del testo e delle sue problematichità, con maggior rapidità può passarsi in rassegna la critica già svolta dalla dottrina citata nelle note che precedono in ordine alla dosimetria della pena, giacché il secondo e il terzo comma dell'art. 577 *bis* c.p. (in disparte la superflua precisazione di cui al comma 1 cpv, rispetto all'art.575 c.p.) contengono deroga agli artt. 65 e 67 c.p., prevedendo **pene fisse** in caso di concorso di circostanze attenuanti (una o più) ritenute prevalenti con le aggravanti di cui al secondo comma (formulazione senza senso, per come costruita nel delitto di nuovo conio, dovendosi evidentemente riferirsi alle circostanze aggravanti previste dall'ultimo periodo del primo comma del medesimo art. 577 *bis* c.p.).

Al dunque, **è agevole constatare come un femminicidio "attenuato" verrebbe punito con pena superiore (anni 24) a quella dell'omicidio, così determinandosi violazione dell'art. 3 Cost.** in termini di irragionevolezza, e non solo per lesione della proporzionalità della pena in materia di pene fisse (sulla scia del consolidato indirizzo costituzionale, a far data dalla sent. n.50/1980).

Infine, l'irragionevolezza della novella e la sua chiara valenza meramente simbolica emergono alla lettura delle ulteriori disposizioni contenute nei commi successivi, laddove la stessa trama viene utilizzata per introdurre ulteriori aumenti di pena a corredo di ulteriori ipotesi di reato che spesso precedono quello di omicidio. Tutto ciò a tacere del *drafting*, che non esclude affatto rischi di sovrapposizione con delitti già previsti (art.612 *bis* c.p.)

5. L'art. 2 (Modifiche al codice di procedura penale) prevede una serie di obblighi informativi in favore della p.o.

Se può convenirsi sulla possibilità che, **a richiesta**, questa debba essere sentita dal PM (non parendo seriamente che ciò implichi una maggior esposizione al rischio di vittimizzazione secondaria), altre disposizioni si rivelano espressive di un pericolosissimo salto all'indietro, e per altro verso, di una fuga in avanti.

mediatico". Le considerazioni finali della riflessione svolta segnalano dunque l'importanza di **"sviluppare pratiche che consentano di non ricorrere agli apparati coercitivi dello Stato per prevenire e proteggere dalla violenza, purché queste consentano di farlo efficacemente e possano svolgersi nel rispetto delle garanzie per le persone accusate...**è inoltre auspicabile smantellare la cultura del punitivismo, che si è dimostrata inefficace sul piano della prevenzione e della risocializzazione e dannosa per le sue ricadute sociali, e orientarsi invece verso una responsabilizzazione dello Stato nei confronti delle cause della violenza. Ciò implica riconoscere che la violenza basata sul genere è parte di un *continuum* che include la violenza materiale e simbolica che produce la marginalizzazione sociale e la discriminazione. E' fondamentale però non rinunciare a monitorare e correggere l'operato degli attori del sistema della giustizia penale e del *welfare* e a chiedere che siano formati", ..anche "sul versante della Giustizia riparativa...si tratta cioè non di rifiutare l'intervento dello Stato, ma di lavorare per costruire uno Stato responsabile, in grado di accogliere la vulnerabilità e di garantire la cura ", in una prospettiva "volta a forgiare una *caring democracy*".

Quanto al primo, si allude, com'è ovvio alla previsione di misure cautelari coercitive obbligatorie per una serie di reati, così comportando un ritorno al passato (poco importa se ponendo alternativa tra custodia *intra moenia* e domestica), che la Corte costituzionale (a far data dalla sent.n.265/2010) aveva già ritenuto doversi emendare, siccome in violazione del principio del minor sacrificio necessario in materia di libertà personale.

Per ciò che concerne la novità di cui alla lett.h) dell'art.2, non è possibile sottacere l'effetto dirompente che detta disposizione comporterebbe nel sistema penale pubblicistico, introducendo per la prima volta un'interlocuzione sulla pena con la p.o., in caso di richiesta di patteggiamento proposto (anche in fase di indagini). E poco importa che il parere non sia vincolante, esponendo il giudice alla pressione populista e obbligandolo ad esporre le ragioni per le quali non ritiene fondate le deduzioni svolte.

6. Con l'art. 3 (Modifiche in materia di ordinamento penitenziario) si interviene inserendo ulteriori ipotesi di reato nell'art. 4 *bis*, comma 1 *quater* o.p., imponendo anche per esse la previsione dell'obbligatorietà annuale dell'osservazione scientifica della personalità.

Inutile evidenziare come detta modifica non assegni alcun vantaggio alle vittime, rivelandosi quale ulteriore risposta puramente simbolica (nota l'inefficacia dell'istituto) e al contempo capace di pregiudicare ulteriormente l'*overcrowding* penitenziario.

7. L'art. 4 prevede un rafforzamento degli obblighi formativi in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica.

Due sole considerazioni; per un verso appare evidente l'esiguità del percorso formativo introdotto, anche in via obbligatoria per ciò che concerne i casi di cui alla lett.b), mentre per altro (ciò che conduce al già richiamato art. 8, recante clausola di invarianza finanziaria) **non è dato comprendere come possa darsi luogo anche solo a quanto previsto per la formazione degli operatori del settore.**

Insomma, sotto il vestito niente.

Però una cosa sì; la pena perpetua, che tanto non costa niente, salvo per chi la subisce.